

ALLEGATO NR. 3

***REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001***

	Adozione
Data	07.03.2024
Soggetto	Organismo di Vigilanza di MINI CASEIFICIO COSTANZO S.r.l.

SOMMARIO

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. NOMINA E COMPOSIZIONE.....	3
3. DURATA IN CARICA E REVOCA.....	4
4. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....	4
5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	5
6. COMPITI E POTERI.....	5
6.1 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	7
7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.....	7
8. INFORMATIVA VERSO L'AZIENDA.....	7
9. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	8
10. ENTRATA IN VIGORE.....	8

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

MINI CASEIFICIO COSTANZO S.R.L. ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (denominato “Organismo di Vigilanza” o “Organismo”, abbreviato in “OdV”) per presidiare il funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello 231/2001”).

L’Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché delle sue componenti, e di curarne l’aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito il “D.Lgs. 231/2001” o anche solo il “Decreto”).

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi. A garanzia di tali principi, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all’Organo Amministrativo.

Nessuna disposizione del Regolamento può avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del MOG e per tutto quanto non stabilito nel presente Regolamento si deve fare riferimento al Modello e alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

L’Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale composto da tre membri.

L’Organo amministrativo provvede alla nomina e alla revoca dell’Organismo mediante delibera collegiale o, nel caso in cui ci fosse un Amministratore Unico, con determina.

I componenti dell’Organismo sono esterni alla Società e non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L’OdV non deve essere coinvolto in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi con la Società.

Non potranno far parte dell'Organismo di Vigilanza i soggetti che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere un profilo professionale e personale che garantisca l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta e ispirare i propri comportamenti a irreprensibili valori etici e morali.

L'Organismo di Vigilanza deve comprendere adeguate competenze organizzative, giuridiche e di gestione di audit.

L'Organismo avrà a propria disposizione un *budget* di spesa del quale disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

3. DURATA IN CARICA E REVOCA

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza ha durata di tre anni, e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a. scadenza dell'incarico;
- b. revoca dell'OdV da parte dell'Organo amministrativo;
- c. rinuncia formalizzata mediante comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'ODV, la revoca può intervenire solo per giusta causa.

Esemplificativamente, possono configurare giusta causa di revoca:

- (i) la grave negligenza nell'espletamento dei propri compiti di controllo e vigilanza;
- (ii) la sussistenza di emergente e non sanabile conflitto di interessi con la Società.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo amministrativo nomina senza indugio il nuovo ODV. Il/i componenti del precedente ODV restano comunque in carica sino alla definitiva nomina del nuovo Organismo.

4. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di procedere ad interventi conoscitivi e di controllo attinenti alla propria competenza specifica e ad ogni altra attività pertinente.

L'Organismo, di seguito ad ogni ispezione e/o valutazione delle procedure, redige apposito verbale contenente la descrizione delle operazioni ed attività svolte ed i connessi risultati; in tale attività può essere coadiuvato da un Segretario, all'uopo nominato. L'OdV inoltre ha

facoltà di convocare, per assistenza e/o consulenza, professionisti con esperienza in specifiche aree. I consulenti incaricati sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

È espresso onere dell'OdV archiviare e conservare in luogo idoneo tutta la documentazione prodotta nell'ambito del proprio incarico. La Società metterà a disposizione dell'OdV all'interno dei propri locali, luogo sicuro ed idoneo alla conservazione (ad esempio, un armadio munito di lucchetto).

L'OdV è tenuto a trasmettere all'Organo Amministrativo il verbale di ciascuna delle riunioni tenute con gli organi sociali e/o le Funzioni aziendali, a mezzo posta elettronica certificata.

In ogni caso, l'Organismo relaziona sulle segnalazioni ricevute e sull'attività svolta con cadenza semestrale.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia di *privacy*.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

6. COMPITI E POTERI

È affidato, sul piano generale, all'OdV il compito di:

- verificare l'efficacia del Modello e del Codice Etico rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- vigilare sul rispetto delle condotte e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni eventualmente ricevute;
- segnalare all'organo amministrativo le violazioni del Modello e delle sue componenti – accertate o potenziali – che possano comportare l'applicazione di sanzioni e/o la responsabilità dell'ente;

- formulare all'organo amministrativo le proposte relative agli eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello e delle sue componenti, resi necessari dalle accertate violazioni delle prescrizioni in esso contenute, dalle modificazioni dell'organizzazione aziendale o dell'attività concretamente svolta dall'ente nonché dalle modifiche legislative intervenute in materia;
- curare la formazione del personale in materia di D. Lgs. 231/2001.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 52/2007, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, l'OdV ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare entro 30 giorni alla Uif le infrazioni relative agli obblighi di registrazione (art 36 D.lgs. 52/2007) di cui hanno notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria dell'Organo amministrativo;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione, documento o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- l'OdV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

6.1 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'OdV stabilisce l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Organo Amministrativo (il "*budget*") destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

Conformemente a quanto previsto nel Modello, l'OdV può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'OdV dovrà essere motivata, adeguatamente discussa ed approvata in sede di riunione dell'OdV; dovrà altresì essere resa informativa in merito all'Organo Amministrativo con formale comunicazione a firma dell'OdV.

L'eventuale remunerazione spettante all'Organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo amministrativo. Resta fermo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'incarico.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

L'OdV deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntare il suo operato a principi di autonomia ed indipendenza.

I casi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte di uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, sono sanzionabili. Resta inteso che l'OdV dovrà rispettare le disposizioni tutte del D. Lgs. 231/2001.

8. INFORMATIVA VERSO L'AZIENDA

L'Organismo di Vigilanza provvederà a rendere relazioni periodiche in ordine all'attività svolta all'Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e, ove necessario, ai Responsabili di funzione di volta in volta interessati.

Con specifico riferimento alle relazioni con cadenza semestrale, renderà le seguenti relazioni:

- relazione periodica in ordine alle attività svolte (es. segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento; report sullo stato di avanzamento dei lavori avviati a seguito delle segnalazioni ricevute; verifica della mappatura delle aree a rischio, del sistema delle

procure, dell'adeguatezza del rispetto del Modello, dell'adozione di opportune iniziative per la formazione del personale; controlli e modifiche effettuate; criticità emerse; etc.)

- informativa sugli aggiornamenti attuati in materia di formazione del personale su argomenti rilevanti in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Per quanto concerne invece gli oneri periodici annuali, l'OdV è tenuto a relazionare in ordine:

- al piano delle attività, da svolgersi con specifica indicazione della cadenza temporale e dell'oggetto della verifica che si intende compiere (progetti di miglioramento del Modello, compresi l'individuazione di nuove aree di attività a rischio e l'aggiornamento della normativa di riferimento);
- alla rendicontazione delle spese sostenute.

Per tutte le ipotesi espressamente indicate nella Parte Generale del Modello che richiedano l'attivazione immediata da parte dell'OdV, onde scongiurare la commissione, anche solo potenziale, dei reati di cui al Decreto e/o in caso di segnalazioni ricevute dai Destinatari del Modello e del Codice Etico, l'OdV renderà tempestiva comunicazione in merito all'Organo amministrativo e, ove necessario, al Collegio Sindacale e/o al Responsabile di funzione di riferimento.

La gestione e le modalità delle comunicazioni e delle segnalazioni, nonché la loro archiviazione sono disciplinate dalla *“Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza whistleblowing”*.

9. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente dall'OdV, che dovrà darne comunicazione per iscritto all'Organo amministrativo.

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'OdV.